



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Pensioni: dal 1° gennaio 2020 ripristinata la rivalutazione



È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019 che stabilisce il "Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019".

In base al dato rilevato, dal prossimo anno, per merito dell'inflazione stimata dall'ISTAT, gli assegni mensili saranno rivalutati dello 0,4%.

Tuttavia, per effetto delle misure di contenimento della spesa previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019 primo Governo Conte - vedi al riguardo flash nr. nr. 1 del 5 gennaio 2019), l'adeguamento è riconosciuto al 100% ai soli assegni mensili di importo fino a tre volte il trattamento minimo (pari a 513 euro).

Agli assegni di importo superiore, invece, la percentuale di aumento viene riconosciuta in misura decrescente in base a diverse aliquote (vedi tabelle pubblicate su flash nr. 55 del 31 dicembre 2018).

Questo, perché, com'è ben noto, il precedente Governo ha tagliato, per il triennio 2019-2021, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo Inps.

Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese.

Sul nr. 55 del 31 dicembre 2018 di questo notiziario, abbiamo pubblicato delle tabelle, dalle quali si ricava un quadro completo ed esaustivo del meccanismo di perequazione delle pensioni per tutto il triennio 2019 – 2021.

Questa situazione potrebbe, però, essere ben presto rivista. Del ritocco al meccanismo di perequazione se ne sta occupando la legge di bilancio per il 2020, al vaglio del Parlamento, che mira a concedere la rivalutazione piena (al 100%) anche a coloro che percepiscono trattamenti da tre a quattro volte il minimo.

Tuttavia, poiché l'INPS sta già predisponendo i pagamenti di gennaio, l'eventuale modifica, qualora dovesse essere approvata, sarà applicata non prima di Aprile 2020.

### FLASH nr. 49 – 2019

- Pensioni: dal 1° gennaio 2020 ripristinata la rivalutazione
- Incarichi di docenza— Problematiche
- Porto d'arma senza licenza per i poliziotti
- Avvio 1° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato
- Anche dopo l'archiviazione i dati restano nel CED per altri 20 anni
- Rimborso rette asili nido anno 2019
- Pubblicazione redditi dirigenti della Pubblica Amministrazione
- Regolamentazione dei servizi Ippomontati della Polizia di Stato.

## Incarichi di docenza— Problematiche



Riportiamo il testo della risposta prot. 555/RS/01/206111 dello scorso 29 novembre, dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera che trovate integralmente pubblicata sul numero 38-2019 di questo notiziario.

“Si fa riferimento alle note con cui codesta O.S. ha evidenziato asserite criticità nel settore della formazione, con particolare riferimento alla corresponsione delle indennità di insegnamento, ai modelli organizzativi dei piani di studio, alle modalità di individuazione dei docenti, alla mancanza di una uniforme applicazione della disciplina di settore sul territorio, aggravata dalla carenza di risorse umane in relazione al progressivo crescente impegno derivante dall'aumento dei corsi connessi alle assunzioni straordinarie e al c.d. riordino.

A tal riguardo, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha riferito che le modalità con cui le Scuole attuano l'istruzione e la formazione professionale sono dettagliatamente disciplinate con circolare n. 500.A/AGC/7/1496 del 3 marzo 2008, *sull'organizzazione delle attività didattiche - modalità per l'attribuzione degli incarichi di docenza e corresponsione dell'indennità di insegnamento*, in linea con le indicazioni contenute nell'art.60 della legge n. 121 del 1981.

Le direttive contenute nella citata circolare sono tuttora vigenti e non hanno subito, ad oggi, alcuna variazione, rimanendo pertanto principi cardine nella materia in esame, anche per gli aspetti organizzativi.

E' stato altresì sottolineato che l'indennità di insegnamento può essere corrisposta purché l'attività didattica si concretizzi in una prestazione resa fuori dall'orario di servizio, e pertanto ulteriore rispetto all'incarico ordinariamente svolto dal docente nell'ufficio e disimpegnata in aggiunta alle previste ore di lavoro.

Ne deriva che il ristoro della relativa prestazione, proprio perché resa al di fuori del previsto orario di servizio, è da ricondursi, in via alternativa, o all'istituto della retribuzione per lavoro straordinario o all'indennità di insegnamento, non essendo possibile riconoscere due emolumenti per la stessa prestazione.

Per il medesimo principio, l'attività di docenza svolta da personale proveniente da altri Uffici, trova ristoro nel previsto trattamento di missione, che ha come presupposto il "servizio", seppur fuori sede, e dunque per definizione non rientrante tra le attività remunerate con l'indennità di docenza.

Codesta O.S. in particolare paventa che lo svolgimento dell'attività di insegnamento nell'ambito dell'ordinario orario di servizio o, se fuori sede, in missione, possa generare "distonie" nell'approccio all'incarico sia con riferimento alla mancanza di uniformità nei vari centri di formazione, sia con riferimento al livello qualitativo della lezione, non potendo il docente dedicare tempo specifico all'approfondimento, allo studio e alla preparazione della stessa.

Con riferimento a tali considerazioni ed al fine di assicurare alti livelli di preparazione, quanto pit possibile aderenti alle esigenze espresse dal territorio, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha il compito di elaborare il piano degli studi dei corsi di formazione di base con il contributo delle Direzioni Centrali competenti per materia, che forniscono utili suggerimenti in ordine agli argomenti da trattare ed alla determinazione dei periodi didattici da attribuire a ciascuno di essi, in un'ottica tesa a coniugare la formazione teorica con quella pratica, contestualizzata al particolare momento storico ed alle progettualità dell'Amministrazione.

Il progetto formativo in atto prevede che tutte le materie del piano degli studi vengano trattate con un approccio multidisciplinare, teso a sviluppare la capacità di operare in sistemi organizzativi e realtà operative complesse, nell'ambito di un modello che privilegia la didattica frontale, con momenti di studio e di approfondimento individuale, tesi a favorire il consolidamento delle conoscenze acquisite in aula. Per approntare, infine, eventuali correttivi "in itinere" & stato anche introdotto un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle lezioni per registrare tempestivamente defezioni, problematiche, proposte o suggerimenti.

Inoltre, allo scopo di garantire l'uniforme insegnamento delle materie oggetto dei singoli piani di studio, nelle diverse strutture formative che ospitano allievi del medesimo corso, già da

qualche anno, per le discipline caratterizzate da maggiori implicazioni operative, si fa riferimento alle migliori professionalità interne individuate dalle Direzioni Centrali di riferimento che, in ragione dell'incarico ricoperto, svolgono la specifica attività oggetto della docenza.

Sul punto, già con riferimento al 208° corso di formazione per allievi agenti, alcune delle suddette articolazioni dipartimentali hanno provveduto a fornire specifiche linee guida ai docenti segnalati per le attività didattiche, individuando, per talune materie, la figura sia del titolare che del supplente.

Tale impostazione non preclude ai Direttori delle Scuole, previa intesa con la Direzione Centrale competente, di proporre per l'insegnamento professionalità interne che abbiano, in concreto, maturato specifiche competenze nel settore oggetto della docenza per aver recentemente svolto incarichi presso uffici territoriali diversi dalle Scuole.

Al medesimo scopo, agli Istituti di volta in volta coinvolti per uno specifico corso viene fornito identico materiale didattico, supportato dall'utilizzo delle piattaforme e-learning dedicate all'approfondimento delle singole tematiche al fine di garantire l'uniformità dell'insegnamento, e che rappresentano un valido supporto per il docente incaricato.

Codesta O.S. propone poi, anche al fine di preservare un adeguato livello qualitativo dell'insegnamento, un congruo adeguamento degli organici presenti nelle Scuole.

Infatti, stante il progressivo aumento dei corsi di base, dovuto alle programmate assunzioni straordinarie, nonché dei corsi attinenti alla revisione dei ruoli, codesta O.S. evidenzia la "dicotomia" tra il progressivo crescente impegno dei docenti e l'indispensabile potenziamento degli organici delle Scuole.

In proposito è stato evidenziato, a conferma della massima attenzione riservata al settore, che attualmente i piani di potenziamento hanno consentito di raddoppiare il numero del personale assegnato alle Scuole rispetto al passato, con una prospettiva di ulteriore crescita.

Particolare attenzione viene poi rivolta all'annoso problema di carenza di personale qualificato, privilegiando, allo scopo, l'assegnazione di tali professionalità e, laddove siano presenti maggiori criticità, ricorrendo all'istituto dell'assegnazione temporanea.

Al riguardo sono state avviate specifiche iniziative tese ad incrementare il numero degli istruttori, con particolare riferimento a quelli di tiro e di tecniche operative, con la istituzione di un maggiore numero di corsi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle citate professionalità, e ciò sia per garantire il necessario turn over che per accrescere il bacino di istruttori da impiegare nelle attività di formazione e di aggiornamento professionale. Sul punto è stata diramata anche specifica circolare con la quale sono stati rivisitati i parametri per gli aspiranti frequentatori, con l'obiettivo di agevolare la più ampia partecipazione ai corsi di qualificazione.

Sempre in tema di risorse umane, in un'ottica strategica tesa a rivitalizzare il personale delle strutture formative, si sta favorendo l'ingresso di professionalità diverse da quelle già presenti, con l'obiettivo di incrementare il quadro tecnico di professionalità specifiche che possano costituire un valore aggiunto anche nell'attività di docenza.

il progetto sopra descritto, intrapreso dalla citata Direzione Centrale, costituisce un investimento che trova il suo naturale interlocutore nella Direzione Centrale per le Risorse Umane, che ne ha recepito la ratio; scelta peraltro condivisa anche dalle Organizzazioni Sindacali.

Riguardo, poi, al settore logistico, in considerazione della centralità che riveste attualmente la formazione, si registrano notevoli investimenti economici di natura strutturale per tutti gli Istituti e Centri di formazione, finalizzati ad incrementare la capacità ricettiva e didattica e, soprattutto, a renderli più funzionali alle esigenze dei frequentatori e del quadro permanente. Tale aspetto viene seguito in sinergia con la competente Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.

In conclusione è stato rappresentato che quanto precede costituisce oggetto di incontri periodici con i Direttori delle Scuole, ai quali vengono rappresentate le suddette strategie, anche al fine di consentire la condivisione con il personale dipendente."

## **Porto d'arma senza licenza per i poliziotti**

Riportiamo il testo della lettera, prot. 3.10/1020/VA/2019, inviata lo scorso 22 novembre al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

Egregio Direttore,

abbiamo ricevuto una nota da parte del Siulp di Milano e si ritiene che il contenuto evidenzia una problematica molto sentita da parte del personale.

La questione riguarda la necessità di prevedere, una modifica normativa concernente la possibilità di consentire il porto d'armi senza licenza ai poliziotti. Analizzando sia il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, riguardante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, e in particolare, gli articoli 6 e 27-bis, sia la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante "Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici per ottenere il certificato d'idoneità per il porto delle armi. Possiamo affermare, quindi, che il poliziotto è in possesso di un'idoneità "tecnica".

Il 23 dicembre 2014 si è avuta una nota del Ministero dell'interno con cui si richiede di semplificare il procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale in favore del personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici. Il nostro ordinamento prevede per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui citato art. 16 della legge n. 121/1981, requisiti psico-fisici minimi superiori rispetto a quelli previsti dal proprio decreto 28 aprile 1998 e che l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi in favore degli appartenenti alle Forze di polizia è assorbita dall'essere in servizio, dimostrandola attraverso l'esibizione di un attestato che certifichi tale condizione. Ratio è sostenuta anche dal fatto che il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che siano idonei al servizio attivo di polizia in conformità a un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulta, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.

Pertanto dopo questa introduzione, Egregio Direttore, esiste un argomento considerato importante da parte dei poliziotti che merita di essere attenzionata. Alcuni poliziotti hanno ottenuto il rilascio del porto d'armi per difesa personale producendo la documentazione necessaria, al pari di qualsiasi cittadino, e pagando anche la somma prevista. Tuttavia sembrerebbe palesarsi un orientamento, anche in altre realtà, restrittivo rispetto alla concessione. Orientamento conseguente, per lo più, a una valutazione con riferimento alle particolari attività connesse a fatti oggettivi o situazioni di reale pericolo per l'incolumità dell'operatore richiedente derivante dal servizio svolto che possono aumentare l'esposizione al rischio comune a tutti i poliziotti. E pertanto il porto d'armi per difesa personale non è stato rilasciato perché sembrerebbe che il rischio è connesso alle funzioni e quindi al proprio lavoro.

Giova ricordare che il saldo normativo in questo periodo esistente ci induce a evidenziare talune problematiche, che conducono finanche a rilevare un evidente trattamento diverso tra soggetti che si trovano in medesime situazioni giuridiche come anche, invero, a trattare in maniera equivalente soggetti che si trovano in situazioni, giuridiche e di fatto, evidentemente diverse.

Leggendo, infatti, l'art. 73 del R.D. n. 635 del 1940 e, soprattutto in base all'interpretazione e concreta applicazione delle previsioni in esso contenute, adottate da



parte degli Organi competenti in materia, il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 121 del 1981, che non riveste la funzione di ufficiale di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi d'ordinanza, ma per portare altre armi comuni da sparo deve richiedere il rilascio della licenza di porto di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S. e deve, pertanto, essere in grado di dimostrare il bisogno di difendersi.

Si pone in chiaro, per contro, in tutta la sua ponderatezza, come il tipo di lavoro svolto e le funzioni attribuite ai predetti Agenti di Pubblica sicurezza e agli Ufficiale e/o Agenti di Polizia Giudiziaria, e come il solo fatto di appartenere a un Corpo di Polizia unitamente alla frequente possibilità di trovarsi, anche fuori dall'orario di lavoro, nel preciso istante in cui avviene un qualsiasi crimine, siano da considerarsi, di per se stesse, condizioni sufficienti ad attestare, nei termini prescritti dall'art. 42 del T.U.L.P.S., il bisogno di difendersi, oltre che durante l'orario di servizio facendo uso, se del caso, delle armi d'ordinanza, anche, e, in particolar modo, fuori dal servizio, nei termini, in ogni caso, consentiti dalla legge. È quasi inutile ricordare gli obblighi esistenti, e non con riferimento al solo orario di servizio giornaliero. Vincoli che impongono in capo agli stessi, sanzionandone penalmente il mancato adempimento, l'obbligo di porre in essere, alla presenza di qualsiasi tipologia d'illecito, gli adempimenti imposti dal codice di procedura penale.

Poniamo in evidenza, anche, il contenuto dell'art. 75, R.D. n. 635 del 1940, secondo cui agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile.

La summenzionata disposizione appare ancor più non paritaria ove si consideri che il primo comma dello stesso art. 75 prevederebbe, a nostro avviso, per tutti gli Ufficiali delle Forze Armate, la possibilità di essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

Esiste, secondo noi, un'ingiustificata disparità di trattamento stando al dato letterale dell'appena richiamata norma.

Ci sarebbe qualcuno che possiede, a differenza degli altri, la possibilità senza dimostrare obbligatoriamente il bisogno di difendersi di portare liberamente, e unitamente all'arma d'ordinanza, anche armi comuni da sparo, quando vesta gli abiti civili.

In base alle disposizioni contenute nel richiamato art. 77 della legge n. 121/1981 è prevista una specifica sanzione penale per l'appartenente alla Polizia di Stato che, seppur "ufficiale di pubblica sicurezza o in possesso di licenza ex art. 42 T.U.L.P.S., porta in servizio armi diverse da quella d'ordinanza, mentre nulla è stabilito per gli appartenenti alle altre Forze di Polizia che, pertanto, potrebbero portare, qualora in possesso della licenza ex art. 42, armi diverse da quella d'ordinanza, anche durante il servizio.

Da quanto esposto, appare evidente come il delineato quadro normativo che disciplina la materia, soprattutto con riferimento alle disposizioni che regolano la possibilità di andare armati da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia che non rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, richiede appropriati interventi.

È chiaro, infatti, che, per tali soggetti, la difesa della propria persona non sempre può essere soddisfatta con l'arma d'ordinanza in dotazione e l'acquisto personale di armi comuni da sparo dalle specifiche tecniche più evolute in tema di portabilità ed efficienza ben potrebbe soddisfare in misura più concreta detta esigenza in tutte quelle circostanze, ammesse dalla legge, nelle quali gli appartenenti alle Forze di Polizia, liberi dal servizio, possano verosimilmente venire a trovarsi nell'adempimento degli obblighi istituzionali imposti dalla legge.

Allo scopo di contemperare detta agevolazione con l'esigenza di evitare eventuali distorsioni patologiche che potrebbero derivare da tale ampliamento, si potrebbe disporre che l'attribuzione di tale concessione avvenga previa acquisizione della licenza ex art. 42 in

discorso e, per il tramite, della competente Amministrazione di appartenenza, ma senza l'obbligo di dover dimostrare, come previsto per i privati cittadini, il bisogno di difendersi.

Pertanto, Egregio Direttore, le chiediamo nell'ambito della particolare attività svolta dai poliziotti si chiede di intervenire presso i competenti Uffici, per procedere a una modifica delle norme del T.u.l.p.s in particolare inserendo la previsione che "anche gli agenti, e i sostituti ufficiali, di Pubblica Sicurezza" siano autorizzati a portare senza licenza le armi. Gli agenti di P.S, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n.690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale e pertanto si chiede anche di intervenire per modificare dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, al quale si potrebbe aggiungere che agli agenti di pubblica sicurezza appartenenti alle Forze di Polizia di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che ne facciano richiesta, è concessa la licenza gratuita di porto delle armi di cui all'art. 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando siano liberi dal servizio.

Nelle more di un intervento de iure condendo valutiamo de iure condito la possibilità che sia consentito il rilascio del porto d'arma senza il "dimostrato bisogno".

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

### **Avvio 1° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato.**

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il corso relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 307 posti per Vice Ispettore Tecnico, si svolgerà dal 16 dicembre 2019 al 15 marzo 2020.

Il corso interesserà 306 vincitori e sarà così articolato:

- fase formativa con modalità e-learning - dal 16 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020;
- fase di formazione residenziale presso l'Istituto per ispettori di Nettuno - dal 20 al 31 gennaio 2020;
- tirocinio applicativo presso la sede di servizio o di assegnazione - dal 3 febbraio al 15 marzo 2020.



Numero Verde 800 754445 [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

## FINANZIAMENTI FLASH

CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA  
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00186  
• Fax. 06 86290637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

 **EUROCQS**  
GRUPPO BANCARIO HEDOLAMUN

### **Anche dopo l'archiviazione i dati restano nel CED per altri 20 anni**

I dati e le informazioni della persona sottoposta a indagini penali, restano nella banca dati della polizia, anche in caso di accertamento dell'estraneità ai fatti, per venti anni dalla data di archiviazione. Trascorsa la metà del tempo, dunque dieci anni, la sola tutela consisterà nella certezza che saranno visibili ai soli operatori interessati.

La Corte di cassazione (Ordinanza Cassazione civile del 29-08-2018, n. 21362) ha analizzato per la prima volta il Dpr 15/2018, con il quale sono stati attuati i principi del codice della privacy relativi al trattamento effettuato per ragioni di polizia.

A chiedere di uscire dall'archivio dati interforze, era stato un professionista sottoposto ad indagini penali, la cui posizione era stata stralciata, dopo l'accertamento della sua estraneità ai fatti.

L'iscrizione non rimossa, a suo avviso, non era di alcuna utilità alla polizia e danneggiava la sua immagine professionale.

La Cassazione, però, ha respinto il ricorso, con una decisione che tiene conto delle norme nazionali, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo sul rispetto della vita privata, dei regolamenti e delle raccomandazioni comunitarie, e anche delle norme sul diritto all'oblio.

La Suprema corte ricorda che, in generale, la norma per i trattamenti automatizzati, fissa dei termini massimi tarati sulla natura del provvedimento o delle attività alle quali si riferiscono. La regola è che, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione, se uguale o superiore ai quindici anni, ai dati possono accedere solo gli operatori abilitati e designati. Termini su cui, proprio il Garante privacy, ha espresso le sue perplessità. Per la Cassazione le norme trovano un difficile bilanciamento tra l'interesse collettivo alla prevenzione e alla repressione dei reati e alla tutela dell'ordine pubblico e quello individuale alla riservatezza.

Nel conto c'è, dunque, l'esigenza di garantire un corretto trattamento e la possibilità, prevista, di ottenere la cancellazione quando viene meno lo scopo che ne ha giustificato la conservazione.

Il decreto per i giudici è in linea con l'articolo 8 della Cedu che, nell'escludere l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata, fa salva l'ipotesi in cui l'intromissione sia funzionale, in un Paese democratico, alla salvaguardia di alti valori: dalla tutela dell'ordine pubblico, alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Il Dpr del 2018 si occupa poi di casi, come quello esaminato, in cui le informazioni sono relative ad attività della polizia giudiziaria che si sono concluse con un procedimento di archiviazione: fissando a venti anni dall'emissione dell'atto il tempo per la cancellazione. Con l'avvertenza che la decisione di archiviare va inserita subito in banca dati.

La Cassazione analizza anche le norme interne ed europee che hanno contribuito a definire il cosiddetto diritto all'oblio, teso ad evitare la divulgazione dei dati quando questa non è più giustificata da un interesse attuale. Garanzie che riguardano anche il trattamento dei dati per finalità di polizia. Ma il diritto è rispettato dalle restrizioni poste dal Decreto del 2018, che limita la diffusione e valorizza gli scopi del trattamento.

---

### **Rimborso rette asili nido anno 2019**

Seguito alla circolare 559/C/2/S del 30 agosto 2019 relativa al rimborso rette asili nido per l'anno solare 2019 (1° gennaio – 31 dicembre).

Nel richiamare il contenuto della predetta circolare, si comunica che la percentuale di rimborso è stata fissata nella misura pari al 30,3500% dell'importo totale comunicato da ciascun dipendente.

Per quanto riguarda, invece, i minori portatori di handicap grave, come precisato con le citate disposizioni, il rimborso delle rette avverrà per intero.

## **Pubblicazione redditi dirigenti della Pubblica Amministrazione**



Con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. Di conseguenza, non v'è più l'obbligo di pubblicare online i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.

La pubblicazione riguarda, in particolare, i compensi percepiti per lo svolgimento dell'incarico e i dati patrimoniali, ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.

Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l'indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.

La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell'estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall'articolo 3 della Costituzione. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all'obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto.

In vista della trasformazione della Pa in una "casa di vetro", il legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all'esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'impiego virtuoso delle risorse pubbliche.

Ciò vale certamente per i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici. Non così per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta, senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Si tratta, infatti, di dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato. Inoltre, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene invece per i titolari di incarichi politici - dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

A ciò si aggiunga che la pubblicazione di quantità così massicce di dati - senza alcuna distinzione tra i dirigenti, in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta - non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorrittivi, e rischia, anzi, di generare "opacità per confusione" oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità.

Poiché non spetta alla Corte costituzionale indicare una diversa soluzione più idonea a bilanciare i diritti antagonisti, la sentenza garantisce, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa individuando nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165



del 2001) coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti dalla disposizione censurata.

Secondo la Corte, l'attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – rende non irragionevole che, solo per loro, siano mantenuti, allo stato, gli obblighi di trasparenza di cui si discute.

Spetterà ora al legislatore ridisegnare - con le necessarie diversificazioni e per tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali - il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui devono essere attuati, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati.

### **Regolamentazione dei servizi Ippomontati della Polizia di Stato.**

Riportiamo il testo della lettera, prot. 6.7.0/ic/1033/2019 del 26 novembre 2019, inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali

Giungono a questa O.S. una serie di segnalazioni, dalle articolazioni periferiche, concernenti i Reparti a Cavallo della Polizia di Stato.

Da più parti si sollecita, in particolare, l'emanazione di direttive univoche, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 8 del decreto del Capo della Polizia N.559/A/1/757.M.16.3.11.36 datato 25 gennaio 2008, recante la disciplina in dettaglio degli aspetti inerenti le attività istituzionali specialistiche.

La mancanza di un'univoca regolamentazione è alla base di una disomogeneità organizzativa che determina incertezze ed incongruenze nell'esecuzione dei servizi.

In primo luogo, sarebbe opportuna e necessaria un'equilibrata distribuzione organica nella presenza di personale specialista e non specialista in tutti i Reparti a Cavallo, per evitare che personale cavaliere svolga funzioni burocratiche e di supporto, a discapito dei servizi operativi.

Invero, è ben noto come il personale cavaliere delle articolazioni periferiche, si trovi a dover affrontare, di volta in volta ed in modo differente, varie problematiche relative alla specificità dei servizi in questione.

In particolare capita, ad esempio, che l'unità operativa a cavallo debba effettuare contemporaneamente il servizio di autista dell'autocarro trasporto cavalli per raggiungere il luogo di impiego, con la conseguenza di lasciare incustodito il mezzo per svolgere il servizio ippomontato.

Considerato il tempo trascorso dall'emanazione del decreto del Capo della Polizia n.559/A/1/757.M.16.3.11.36, risalente all'anno 2008, si chiede se l'emanazione di una compiuta regolamentazione dei servizi e dell'organizzazione dei Reparti a Cavallo possa essere ricompresa nella previsione di cui all'articolo 8 del citato decreto, allorché prevede "la disciplina in dettaglio degli aspetti inerenti le attività istituzionali specialistiche".

In caso contrario, si chiede che vengano comunque emanate direttive per assicurare, nelle varie articolazioni periferiche, uniformità organizzativa e d'impiego nonché condizioni di omogeneità nella tutela del benessere psico-fisico degli animali impiegati nei servizi di Polizia.



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto concesso dal quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2018).  
 B01: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi € 225,11 € - Oneri di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 37.680,00 €.

B02: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interessi € 162,29 € - Oneri di distribuzione 365,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo messo a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 25.200,00 €.

B03: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interessi € 257,96 € - Oneri di distribuzione 294,13 € - Spese istruttoria 300,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 15.240,00 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA  
 Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
 • Fax: 06 59290637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via S. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 07551791000 iscritta al n. 117 dell'Albo Intermediari di Banca d'Italia al sito dell'art. 108 del D. Lgs. 385/1993 ("99"), capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - iscritta al ruolo unico di registro e di bilancio e coordinamento di Gruppo Mediobanca S.p.A. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito di Consumo". Al modulo verrà consegnato gratuitamente una "copie stessa per il cliente" del contratto per la sottoscrizione del contratto. Eurocqs S.p.A. eroga finanziamenti e, nel rafforzamento di alcuni prestiti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche ed intermediari finanziari i quali, in tal'ultima caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e riservano la restituzione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

